

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2020, n. 1058

Cont. 1479/95 RM Tribunale di Bari Esecuzioni Immobiliari n. 101/2014 di R.G.. – POSIZIONE Corte dei Conti G 18322 – Debitore (omissis) per (omissis). Autorizzazione transazione e approvazione schema di transazione. N. 1 Allegato A parte integrante sottratto alla pubblicazione.

L'Assessore al Bilancio, AA. GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Programmazione, Controlli e Archivi, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE

- il sig. (omissis) già dipendente del soppresso Ente Irrigazione, inquadrato nei ruoli regionali dal 01.01.81 indeterminato, risultava coinvolto, assieme ad altri, in una complessa vicenda inerente abusi nell'utilizzo dei fondi del servizio irriguo regionale nel corso dell'esercizio finanziario del 1990;
- tale vicenda determinava un susseguirsi di fatti di seguito precisati;
- la Procura Regionale presso la Corte dei Conti di Bari richiese ed ottenne, in danno, tra gli altri, del sig. (omissis) giusta decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Puglia della Corte del 9.02.1995, sequestro conservativo del 50% della quota di proprietà del sig. (omissis), su immobile sito in Bari, identificato nel decreto medesimo ed esplicitato nell'atto di transazione, allegato A, inteso quale parte sostanziale ed integrante della presente proposta non soggetto a pubblicazione;
- Il sequestro veniva trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Bari in data 14.02.1995 ai nn.3491 reg. part. e 4689 reg. gen.;
- con ordinanza n.43/95 del 11.04.1995 il Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti regionale per la Puglia confermava il disposto sequestro di cui al su citato decreto presidenziale del 9.02.1995;
- introdotto ritualmente il giudizio di merito sulla scorta dei richiamati provvedimenti giudiziari, con sentenza n.225/2014, depositata il 3.03.2014 la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Puglia, condannava, tra gli altri, il sig. (omissis) al pagamento, in favore della REGIONE PUGLIA, della somma di €.123.783,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data della domanda ed interessi legali dalla pubblicazione del provvedimento, nonché spese legali liquidate in €.8.075,57;
- ai sensi dell'art.686 cpc, l'emissione della sentenza di condanna n.225/2014 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Puglia, annotata in data 30.04.2014 (nn.14717/1679) a margine della trascrizione del sequestro conservativo trascritto il 14.02.1995 (nn.3491/4689), determinava la conversione del sequestro stesso, eseguito sul 50% dell'immobile di cui sopra, in pignoramento immobiliare, sempre per la quota del 50%;
- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 686 cpc e 156 disp. att. cpc, la REGIONE PUGLIA provvedeva al deposito, in data 30.04.2014, al deposito presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Bari del titolo esecutivo (sentenza n.225/2014 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Puglia), nonché della istanza di vendita;
- la procedura esecutiva immobiliare esecutiva incardinata assumeva n. 101/2014 R.G. Es. Imm. Trib. Bari avente ad oggetto l'immobile sopra indicato con la REGIONE PUGLIA quale creditore procedente, difesa e rappresentata dall'Avv. Vincenzo Latorre;
- dalla certificazione notarile depositata nella predetta procedura espropriativa emergeva che l'immobile innanzi descritto era stato donato dal debitore esecutato, sig. (omissis), al figlio (omissis) in forza di atto di donazione a rogito del Notaio Maria Lanzillotta di Noci del 9.03.1995 (rep. n.76332/7809) e trascritto in data 10.03.1995 (reg. part. n.5753); successivamente, il medesimo immobile era stato aggiudicato (giusta decreto

di trasferimento del 24.06.2009 - rep. n.953/90 - cron. n.806/09, trascritto il 7.07.09 ai nn.30138/20234) al sig. (*omissis*) - nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.535/2003 Trib. Bari promossa dal Sanpaolo IMI SpA in danno dei sigg. (*omissis*) - e (*omissis*);

- dalla medesima certificazione notarile emergeva, altresì, che l'immobile in questione era stato ulteriormente alienato dal sig. (*omissis*) - alla sig.ra (*omissis*) giusta atto per Notaio Michele Labriola del 15.09.2010 (rep. n.42823/14362);

- la procedura es. imm. n.101/2014 Trib. Bari, in conseguenza dell'intervenuto appello (proposto dai sigg. (*omissis*) avverso la sentenza n.225/2014, veniva sospesa con provvedimento del G.E. del 13.11.2014;

- in data 23 ottobre 2018 la II Sezione giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti emetteva la sentenza n.611/2018/A che rigettava integralmente il gravame proposto da tutti gli appellanti;

- a seguito della predetta sentenza, la REGIONE PUGLIA, con ricorso in riassunzione ex art.627 cpc del 26.02.2019, chiedeva al G.E. Dott.ssa Cutolo la prosecuzione del procedimento esecutivo sospeso, fissando all'uopo relativa udienza per la comparizione parti;

- il G.E., con provvedimento del 3.05.2019, notificato alla sig.ra (*omissis*) (debitrice esecutata per il 50% del compendio immobiliare di cui sopra e di sua esclusiva proprietà) in data 28.05.2019, unitamente al ricorso ex art.627 cpc, fissava l'udienza del 26.06.2019 per la prosecuzione del processo sospeso;

- alla predetta udienza si costituiva, nell'interesse della esecutata, l'Avv. Pietro Sinesi giusta mandato del 25.06.2019 (esibito e depositato a verbale) il quale rilevava la illegittimità ed improcedibilità della procedura (da formalizzare con atto di opposizione ex art.615 cpc) chiedendo, in ogni caso, un breve rinvio al fine di verificare la possibilità di un accordo transattivo; era, altresì, presente alla predetta udienza l'Avv. Vincenzo Latorre per la REGIONE PUGLIA nonché il designato CTU Ing. Vito Pignataro;

- il G.E., invitando le parti a tentare di verificare la possibilità di chiudere bonariamente la controversia, autorizzava il CTU a procedere con la perizia tecnico - estimativa e differiva la procedura all'udienza del 27.11.2019 per il deposito ed esame della stessa;

- nelle more del deposito della perizia estimativa, l'avv. Sinesi, per conto della sig.ra (*omissis*) avanzava una prima proposta transattiva offrendo l'importo di € 30.000,00, preannunciando in mancanza di accettazione la proposizione dell'opposizione. Sta di fatto che detta proposta si palesava oggettivamente irrisoria e comunque restava priva di seguito;

- in data 21.11.2019 il CTU depositava in atti la perizia che valutava in € 86.205,94 il valore della quota attinta all'epoca, a seguito del sequestro, in danno del sig. (*omissis*);

- alla successiva udienza del 27.11.2019 i procuratori costituiti delle parti chiedevano un breve rinvio pendendo trattative di bonario componimento; il G.E. rinviava il processo esecutivo all'udienza del 22.04.2020;

- a questo punto, pertanto, seguiva una seconda proposta da parte della sig.ra (*omissis*) riformulata decisamente in melius (il doppio della prima), in quanto proponeva a saldo e stralcio della propria quota il pagamento di € 60.000,00, con compensazione delle spese legali e delle spese di CTU rappresentate dall'acconto e dal saldo a liquidarsi;

- alla luce di tale proposta, il legale officiato dalla Regione, con propria relazione del 27.11.2019, rappresentava l'opportunità e la convenienza della suddetta seconda proposta sotto vari aspetti: in primis perché già raddoppiata rispetto alla prima e, pertanto, difficilmente migliorabile; inoltre perché, non molto distante dall'ipotetico ricavato eventualmente derivante dalla vendita all'incanto - in caso di prosecuzione della procedura esecutiva in corso. Ricavato da considerarsi al netto dei costi della procedura medesima (quali, in via esemplificativa: costo bandi, costo professionista delegato a nominarsi, costo custode a nominarsi, ecc.) e all'esito di quest'ultima avente tempi tecnici comunque incerti.

Il tutto, impregiudicati ulteriori diritti di credito già azionati nei confronti dell'effettivo debitore (*omissis*), anche se di incerto recupero.

Conseguentemente, l'avv. Latorre chiedeva all'Avvocatura Regionale di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di transazione ricevuta ed inviava la stessa relazione per conoscenza alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti;

-l'Avvocatura Regionale con nota prot. 759 del 17.01.2020, esaminato il parere espresso già dall'avv. Latorre e sulla base di istruttoria autonoma, riteneva accoglibile la seconda proposta pervenuta dalla (*omissis*) - tramite

il suo Difensore Avv. Pietro Sinesi, e rappresentando di essere pronta a porre in essere ogni adempimento necessario alla definizione bonaria della descritta controversia, chiedeva il previsto preventivo parere alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti.

Considerato il parere dell'avv. Vincenzo Latorre espresso nella su descritta relazione del 27.11.2019, favorevole all'accettazione della seconda proposta transattiva formulata dalla controparte;

Preso atto del parere favorevole ex L.R. n.18/2006 art. 4 c. 3 lett. c), espresso da codesta Avvocatura regionale di cui alla nota prot. 759 del 17.01.2020;

Preso atto e tenuto conto del parere favorevole n° prot. 1759 del 10.02.2020 espresso dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Puglia della Cortedei Conti - Ufficio Giudizi ed esecuzioni sentenze.

Considerato che

l'Avvocatura regionale, con pec del 03.04.2020, trasmetteva alla Sezione Demanio bozza di transazione predisposta dal legale esterno i cui punti salienti si riepilogano di seguito:

- 1) la sig.ra (*omissis*) si obbliga a corrispondere alla REGIONE PUGLIA, che accetta, la somma omnicomprensiva di €.60.000,00 (sessantamila/00), come sopra determinata, a tacitazione di ogni pretesa, ragione e/o diritto vantati dalla REGIONE PUGLIA nei suoi confronti ed in riferimento all'immobile oggetto di esecuzione di sua esclusiva proprietà, mediante bonifico bancario, da eseguirsi entro quindici giorni lavorativi dalla sottoscrizione dell'atto di transazione, in favore della REGIONE PUGLIA;
- 2) la rimessione dell'importo innanzi stabilito, deve intendersi corrisposto quale corrispettivo della definitiva liberazione della Sig.ra (*omissis*) da quanto dalla stessa dovuta in forza del sequestro conservativo da cui è stato attinto il 50% dell'immobile di cui la stessa è proprietaria e che, pertanto, resta salvo ed impregiudicato il diritto della Regione Puglia di assumere ogni ulteriore iniziativa al fine di recuperare l'intero credito di cui il Sig. (*omissis*) risulta debitore in forza dei menzionati titoli;
- 3) conseguentemente, l'importo a rimettersi dalla Sig.ra (*omissis*) andrà a parziale deconto della maggiore debitoria facente capo al (*omissis*), che resta ferma ed impregiudicata così come rinveniente dai titoli azionati.
- 4) le spese legali maturate nei giudizi ordinari di cui in premessa e nella presente procedura si intendono integralmente compensate tra le parti (senza che ciò costituisca preclusione del diritto della Regione di recuperarle nei confronti del debitore originario (*omissis*) e gli Avv.ti Vincenzo Latorre e Pietro Sinesi sottoscriveranno l'atto di transazione oltre che per autentica della firma dei rispettivi assistiti, anche per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art.13 L.P.;
- 5) la REGIONE PUGLIA dichiara di impegnarsi a rinunciare alla procedura esecutiva immobiliare n.101/2014 Trib. Bari, attualmente pendente in danno della sig.ra (*omissis*) nonché a rinunciare ad ogni e qualsiasi azione, diritto, ragione e domanda nei soli confronti di quest'ultima e dell'immobile di sua proprietà sopra descritto, derivante dai provvedimenti di cui ai giudizi ordinari specificati in premessa, a pagamento avvenuto dell'importo pattuito;
- 6) con l'integrale pagamento/ adempimento, da parte della sig.ra (*omissis*) delle su precisate somme oggetto di transazione, nelle predette modalità, la REGIONE PUGLIA, si impegna a depositare, entro i tempi tecnici necessari e comunque entro e non oltre 60 gg. dall'avvenuto accredito dell'importo stabilito al patto 1) che precede, formale atto di rinuncia alla procedura es. imm. n.101/2014 Trib. Bari;
- 7) la REGIONE PUGLIA, dichiara altresì, di prestare formale proprio consenso - a pagamento ricevuto della somma innanzi pattuita - alla cancellazione del sequestro conservativo (giusta decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti del 9.02.1995) trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Bari in data 14.02.1995 ai nn.3491 reg. part. e 4689 reg. gen., in proprio favore, limitatamente al 50% dell'appartamento sito in Bari già identificato nel decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti del 9.02.1995;
- 8) la REGIONE PUGLIA, dichiara altresì, di prestare formale proprio consenso - a pagamento ricevuto della

somma innanzi pattuita - alla cancellazione dell'annotazione (eseguita il 30.04.2014 ai nn. 4717/1679), stesa a margine della trascrizione del sequestro conservativo di cui sopra ed in premessa, della sentenza n.225/2014, depositata il 3.03.2014, emessa dalla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Puglia, limitatamente al 50% dell'appartamento, già identificato nel decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti del 9.02.1995.

- 9) le predette cancellazioni saranno eseguite a cura e spese della sig.ra (*omissis*);
- 10) fermo ed impregiudicato ogni ulteriore diritto azionabile da parte della Regione nei confronti del Sig. (*omissis*), resta convenuto che con il regolare adempimento di tutti gli impegni di cui al presente accordo, le parti dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere per qualsiasi ragione, titolo e/o causa, nessuna esclusa e/o eccettuata, derivanti dai fatti giuridici oggetto dei giudizi ordinari di cui sopra e dalla procedura esecutiva immobiliare n.101/2014 Trib. Bari. In mancanza di esatto adempimento da parte della Sig.ra (*omissis*) al pagamento previsto al patto sub n. 1 che precede, la Regione proseguirà l'azione esecutiva in danno della medesima Sig.ra (*omissis*);

Alla luce delle considerazioni già espresse dal legale esterno, tenuto conto dei pareri favorevoli già espressi dall'Avvocatura regionale e dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti, la Sezione Demanio e Patrimonio con nota prot. 6230 del 07.04.2020, si associava anch'essa esprimendo l'opportunità di procedere alla chiusura bonaria della transazione nei termini descritti, anche tenuto conto dell'alea del giudizio.

Viste

- la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)";

- la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022";

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;

Visto inoltre che

- l'operazione contabile che si propone assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545 e alla DGR 94 del 04/02/2020.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

La presente deliberazione si compone altresì di un atto transattivo denominato allegato A, da intendersi parte integrante e sostanziale della prima ma sottratto alla pubblicazione sul BURP.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta, successivamente alla formalizzazione dell'atto di transazione, un ac-

certamento in entrata pari ad € 60.000,00 relativamente all'esercizio finanziario 2020; Bilancio Autonomo; capitolo di entrata: 3061030 Entrate da risarcimento danni e da atti transattivi riscosse a vario titolo, non altrimenti previste; CRA 66.3; p.d .c. - E.3.05.99 .99.999 Altre entrate correnti n.a.c.

Modalità di entrata: bonifico bancario sul conto corrente bancario e/e 46029 Intesa Sanpaolo S.p.A. Tesoreria Regionale
IBAN IT 51 C 03069040131 000 000 46029.

Debitore: (*omissis*) i cui dati personali vengono riportati integralmente nell'atto di transazione, allegato A, inteso quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ma sottratto alla pubblicazione sul BURP.

La Sezione competente provvederà, a seguito della formalizzazione della transazione, con proprio atto dirigenziale a disporre l'accertamento di entrata.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 lett . k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di addvenire alla transazione con la sig.ra (*omissis*), secondo patti, condizioni e modalità di cui alle premesse, esplicitate dettagliatamente nello schema di atto di transazione allegato A) al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Dirigente pro tempore del Servizio Programmazione Controlli ed Archivi della Sezione Demanio e Patrimonio alla sottoscrizione del citato atto di transazione nonché, a seguito dell'accredito delle pattuite somme, alla sottoscrizione del successivo atto di rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare n. 101/2014 Tribunale di Bari (cont. 1479/95/RM), e a prestare consenso alle successive cancellazioni delle trascrizioni presso la Conservatoria dei RR.II. di Bari, come specificato nell'atto di transazione;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale, con esclusione dell'Allegato A riportante dati riservati e/o personali.
5. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, alla Sezione Bilancio e Ragioneria per le verifiche contabili di competenza;
6. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, all'Avvocatura regionale (avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it) e all'avv. Vincenzo Latorre (latorre.vincenzo@avvocatibari.legalmail.it) per i successivi adempimenti; nonché all'avv. Pietro Sinesi per la sig.ra (*omissis*) (pietro.sinesi@legalmail.it);
7. di incaricare il Dirigente pro tempore del Servizio Programmazione Controlli ed Archivi della Sezione Demanio e Patrimonio, alla predisposizione, a seguito della formalizzazione dell'atto di transazione, dell'atto dirigenziale per l'accertamento in entrata della somma in esso pattuita.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La responsabile P.O. "Contenzioso Amministrativo" (Anna D'Eri)

La Dirigente ad interim "Servizio Programmazione, Controlli e Archivi" (Anna De Domizio)

La Dirigente della "Sezione Demanio e Patrimonio" (Costanza Moreo)

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., RAVVISA /NON RAVVISA osservazioni.

Il DIRETTORE di Dipartimento "Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione"
(Angelosante Albanese)

L'ASSESSORE "Bilancio, AA. GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale"
(Raffaele Piemontese)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di addivenire alla transazione con la sig.ra (*omissis*) secondo patti, condizioni e modalità di cui alle premesse, esplicitate dettagliatamente nello schema di atto di transazione allegato A) al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Dirigente pro tempore del Servizio Programmazione Controlli ed Archivi della Sezione Demanio e Patrimonio alla sottoscrizione del citato atto di transazione nonché, a seguito dell'accredito delle pattuite somme, alla sottoscrizione del successivo atto di rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare n. 101/2014 Tribunale di Bari (cont. 1479/95/RM), e a prestare consenso alle successive cancellazioni delle trascrizioni presso la Conservatoria dei RR.II. di Bari, come specificato nell'atto di transazione;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale, con esclusione dell' Allegato A riportante dati riservati e/o personali.
5. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, alla Sezione Bilancio e Ragioneria per le verifiche contabili di competenza;
6. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, all'Avvocatura regionale (avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it) e all'avv. Vincenzo Latorre (latorre.vincenzo@avvocatibari.legalmail.it) per i successivi adempimenti; nonché all'avv. Pietro Sinesi per la sig.ra (*omissis*) (pietro.sinesi@legalmail.it);
7. di incaricare il Dirigente pro tempore del Servizio Programmazione Controlli ed Archivi della Sezione Demanio e Patrimonio, alla predisposizione, a seguito della formalizzazione dell'atto di transazione, dell'atto dirigenziale per l'accertamento in entrata della somma in esso pattuita.

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
DEM	DEL	2020	73	02.07.2020

CONT. 1479/95/RM TRIBUNALE DI BARI ESECUZIONI IMMOBILIARI N. 101/2014 DI R.G. # POSIZIONE
CORTE DEI CONTI G 18322 # DEBITORE: C. M. PER D. G. -AUTORIZZAZIONE TRANSAZIONE E
APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE. N.I ALLEGATO A PARTE INTEGRANTE SOTTRATTO
ALLA

VISTO SI PRENDE ATTO

Responsabile del Procedimento

PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

Firmato digitalmente da

REGINA STOLFA

C - IT
Data e ora della firma: 02/07/2020 12:16:50

